

REGOLAMENTO AZIENDALE

1. Finalità

Il presente regolamento disciplina i comportamenti, i diritti e i doveri dei lavoratori dell'impresa edile, al fine di garantire sicurezza, correttezza, efficienza operativa e rispetto delle normative vigenti nei cantieri e nelle sedi aziendali.

2. Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i dipendenti, operai, impiegati, preposti, capicantiere, collaboratori e subappaltatori operanti per conto dell'azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

3. Orario di lavoro e presenza in cantiere

- L'orario di lavoro è definito dal contratto individuale e dal CCNL Edilizia.
- È obbligatoria la presenza puntuale in deposito negli orari stabiliti.
- Ritardi, assenze o abbandono del posto di lavoro devono essere preventivamente autorizzati o immediatamente comunicati al capocantiere o al responsabile.

4. Doveri dei lavoratori

Ogni lavoratore è tenuto a:

- svolgere le mansioni assegnate con diligenza e professionalità;
- attenersi alle disposizioni del datore di lavoro, del capocantiere e del preposto;
- collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro;
- utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e mezzi;
- custodire correttamente macchinari, attrezzature e mezzi, nel caso di smarrimento di attrezzature, macchinari e mezzi sarà addebitato il costo del valore dell'attrezzo ad ogni singolo operaio;
- rispettare colleghi, clienti, fornitori e terzi presenti in cantiere.

5. Sicurezza sul lavoro

- È **obbligatorio** rispettare tutte le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.
- I lavoratori devono:
 - partecipare alla formazione sulla sicurezza;
 - seguire le procedure operative e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
 - segnalare immediatamente situazioni di pericolo, infortuni o quasi-infortuni.
- È vietato rimuovere o manomettere dispositivi di sicurezza.

6. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

- L'uso dei DPI (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, imbracature, occhiali, ecc.) è **obbligatorio** in cantiere.
- I DPI devono essere utilizzati correttamente e mantenuti in buono stato.
- Il mancato utilizzo dei DPI comporta sanzioni disciplinari ed economiche da parte del datore di lavoro.

7. Utilizzo di mezzi, macchinari e attrezzature

- Possono utilizzare macchinari e mezzi solo lavoratori autorizzati e formati.
- È vietato:
 - utilizzare attrezzature in modo improprio;
 - manomettere macchine o dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare mezzi aziendali per fini personali non autorizzati.
- Eventuali guasti devono essere segnalati immediatamente.

8. Comportamento in cantiere

- È vietato:
 - presentarsi al lavoro sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti;
 - fumare in aree non consentite;
 - tenere comportamenti pericolosi o non conformi alle procedure.
- È richiesto un comportamento decoroso e collaborativo.

9. Ordine, pulizia e tutela dell'ambiente

- Ogni lavoratore deve contribuire all'ordine e alla pulizia del cantiere.
- I materiali di risulta devono essere smaltiti secondo le procedure aziendali e ambientali.
- È vietato disperdere rifiuti o materiali pericolosi.

10. Assenze, malattia e infortuni

- Le assenze per malattia o infortunio devono essere comunicate tempestivamente.
- Gli infortuni, anche lievi, devono essere immediatamente segnalati al responsabile.

11. Provvedimenti disciplinari

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL Edilizia, fino alla sospensione o al licenziamento nei casi più gravi.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di consegna ai lavoratori ed è parte integrante del rapporto di lavoro.

Afragola 01/01/2026

IL DATORE DI LAVORO



COSEDIL
COSTRUTTORI DAL 1968
Legale Rappresentante
VERNAZZARO geom. MARCO



LAVORATORE per RICEVUTA

CLAUSULE SANZIONATORIE

1) Conservazione degli utensili e dei materiali, mantenimento di ordine nel cantiere

Il lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal datore di lavoro. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Prima di iniziare un lavoro, o nel corso dello stesso, ogni lavoratore deve assicurarsi di avere la disponibilità di arnesi e attrezzi necessari all'esecuzione dello stesso o farne preventiva richiesta all'impresa al fine di evitare l'impossibilità di dare corso all'opera e di impegnare il tempo nella ricerca di attrezzi e arnesi, tempo che deve invece essere dedicato all'esecuzione dell'opera.

Al termine di ogni giornata lavorativa attrezzi ed utensili dovranno essere raccolti, puliti, riposti ordinatamente negli appositi contenitori e ricoverati ordinatamente negli spazi ad essi destinati.

Al termine della giornata lavorativa è compito dei lavoratori: - lasciare in sicurezza le zone interessate dalle lavorazioni; - provvedere alla chiusura delle baracche e dei container; - disconnettere le macchine dall'impianto elettrico di cantiere; - assicurarsi della chiusura di tutte le prese d'acqua; - interdire l'accesso al cantiere assicurandosi della chiusura delle recinzioni e dei varchi di accesso e ripristinando la segnaletica eventualmente spostata; - assicurarsi dell'inserimento dell'allarme se presente; - segnalare all'impresa l'oggettiva impossibilità ad eseguire i compiti descritti; È inoltre necessario ed obbligatorio provvedere a riparare idoneamente tutti i materiali deperibili (a titolo esemplificativo i sacchetti di calce, cemento, intonaco e simili dovranno essere riposti ordinatamente e riparati con idonea copertura per evitare il loro deperimento in caso di pioggia). Qualsiasi danno derivante alla Società o al Committente provocato da negligenza, incuria e imperizia nell'espletamento dei compiti descritti, verrà addebitato ai lavoratori.

Sicurezza sul lavoro

Conformemente alla formazione ricevuta in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, il presente Disciplinare ripropone e fa propri gli obblighi dei lavoratori fissati dal D.lgs. 81/2008, in particolare:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 3 nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente.

2) Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

La Società fornisce a ciascun lavoratore una dotazione minima di dispositivi individuali di sicurezza come risultante dalla "Ricevuta di dotazione D.P.I." controfirmata da ciascun operatore. Tale dotazione minima deve essere obbligatoriamente sempre disponibile, il che implica che il lavoratore deve sempre ed obbligatoriamente condurre con sé la dotazione.

Le ulteriori dotazioni dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) sono fornite all'occorrenza dall'impresa o a richiesta del lavoratore, verificatane l'esigenza.

I Dispositivi di Protezione Individuale:

- a) devono essere utilizzati in modo corretto secondo la formazione ricevuta e le raccomandazioni dei produttori;
- b) non possono essere manomessi;
- c) devono essere conservati con cura e mantenuti in piena efficienza;
- d) non devono essere abbandonati nei cantieri.

Nel caso fossero danneggiati o comunque non più idonei alla loro funzione, il lavoratore ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro al fine di provvedere ad una loro sostituzione. Per ottenere la sostituzione di un D.P.I. il lavoratore deve restituire il dispositivo che intende sostituire. Nel caso il dispositivo da sostituire non potesse essere restituito (es. in caso di smarrimento) la società provvederà a fornire il nuovo dispositivo addebitandone il relativo costo al lavoratore.

È obbligo del lavoratore utilizzare i D.P.I. nello svolgimento dell'attività lavorativa. Nel caso in cui il lavoratore svolga l'attività lavorativa senza l'uso dei D.P.I. sarà soggetto a sanzione disciplinare nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa e sarà facoltà dell'impresa o del Coordinatore e Responsabile per la Sicurezza provvedere all'allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro con relativa sospensione della retribuzione. Al fine di responsabilizzare le maestranze alla cura e alla conservazione dei D.P.I. ed evitare che questi vengano abbandonati e dispersi nei cantieri come accaduto più volte in passato, con grande aggravio di costi per l'impresa si stabilisce che quando un responsabile rinvenga nei luoghi di lavoro D.P.I. in chiaro stato di abbandono provvederà a ritirarli e a rintracciare il possessore. Nel caso fosse impossibile rintracciare il possessore, il dispositivo verrà definitivamente ritirato. È facoltà dell'impresa procedere ad ispezioni periodiche sui D.P.I. al fine di verificare che tutti i lavoratori ne siano dotati e per verificare il loro stato di efficienza. Se all'esito dell'ispezione un lavoratore sia sprovvisto dei D.P.I. forniti, si provvederà a fornirne dei nuovi addebitandone i costi al lavoratore. In caso di recidiva il lavoratore sarà oggetto di sanzione disciplinare nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa. I D.P.I. sono di proprietà dell'impresa e dovranno essere riconsegnati al termine del rapporto di lavoro.

3) Uso temporaneo dei veicoli aziendali

Il lavoratore che ha in uso temporaneo i veicoli aziendali dovrà porre alla guida la massima diligenza, al fine di evitare contravvenzioni al codice della strada e incidenti. Dovrà inoltre, prima della partenza mettere in sicurezza l'eventuale carico utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'impresa. In caso di accertamento della responsabilità del lavoratore, le contravvenzioni al codice della strada saranno addebitate al lavoratore stesso.

Eventuali difetti e malfunzionamenti dei mezzi aziendali, dovranno essere comunicati all'impresa immediatamente evitando manomissioni o riparazioni non autorizzate. Qualunque modificazione fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle competenze del lavoratore responsabile per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

L'uso dei mezzi aziendali non è consentito a fini personali se non preventivamente autorizzati dalla Direzione. Durante i tragitti sono vietate deviazioni o soste intermedie se non comunicate ed autorizzate dalla Dirigenza. L'impresa è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito a eventi occorsi al di fuori dei tragitti necessari agli spostamenti.

Gli automezzi aziendali devono essere mantenuti puliti per il decoro dell'impresa, del mezzo e di chi lo utilizza.

Tutti gli accessori necessari ad effettuare le "legature" per mettere il carico in sicurezza (ganci, cinghie, catene e teli di copertura) dovranno essere riposti negli appositi contenitori e/o spazi a bordo degli automezzi e mantenuti puliti ed efficienti. Qualsiasi anomalia riscontrata a detti accessori, la mancanza degli stessi o la loro manomissione, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Dirigenza, che accerterà la responsabilità delle mancanze e nel caso addebiterà il costo per la sostituzione o riparazione all'autore del danno.

4) Tesserini di riconoscimento e permessi di accesso presso i Committenti

Nell'ambito dei cantieri edili, il personale occupato è tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, tessera che viene fornita dall'impresa, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Si avverte che in caso di smarrimento, furto o rovina della tessera il dipendente dovrà tempestivamente avvertire la ditta, fornendo una fototessera, al fine di ottenere un duplicato della stessa. Il rilascio di duplicati a partire dal secondo avrà un costo di € 5,00 che sarà addebitato al dipendente stesso.

Si ricorda che in base al disposto dell'Art. 36-bis Legge 248/2006 il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

I tesserini di riconoscimento e quelli di accesso presso i Committenti dovranno essere riconsegnati all'impresa al termine del rapporto di lavoro.

Il presente Codice Disciplinare Aziendale ha carattere obbligatorio e viene portato a conoscenza di tutti i dipendenti e attori aziendali mediante affissione nei luoghi di lavoro, consegna di copia cartacea direttamente nelle mani di ogni dipendente e attore, mediante pubblicazione sul sito web della Società www.cosedil.eu. Le norme previste dal presente Disciplinare si applicano anche nei confronti dei dipendenti in periodo di prova o assunti a tempo determinato, quadri e dirigenti. L'inosservanza delle disposizioni dettate nel presente Disciplinare saranno sanzionate in base a quanto da esso stabilito e alla vigente normativa in materia. Le norme contenute nel presente Disciplinare sono suscettibili di modifiche ed integrazioni in funzione delle mutanti esigenze organizzative aziendali. Le possibili



modifiche ed integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità già indicate.

Afragola 01/01/2026

IL DATORE DI LAVORO


COSEDIL
COSTRUTTORI DAL 1968
Legale Rappresentante
VERNAZZARO geom. MARCO


LAVORATORE per RICEVUTA